



Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. ■■■/2025

Oggi **11 luglio 2025**, è presente per l'opponente, in sostituzione degli avvocati Corvino e Iodice, l'avv. Alessandro Corvino il quale riportandosi integralmente ai propri precedenti scritti di causa si oppone a qualsiasi eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, il quale andrà senza dubbio revocato stante il difetto di titolarità del credito, l'evidente prescrizione del diritto di credito, in subordine l'assenza di prova del credito stante il mancato deposito degli estratti conto del rapporto di conto corrente e l'inutilizzabilità del documento prodotto in copia assertivamente rappresentante una fideiussione rilasciata dal sig. ■■■ di cui l'opposta non ha neanche dichiarato di volersi avvalere nonostante il diniego di originale spiegato dall'opponente con cui ha dichiarato che tale documento non esiste in originale, circostanza mai contestata, e comunque, in subordine, costituente un contratto di garanzia autonoma o, in ulteriore subordine, una fideiussione nulla.

Rappresenta in ogni caso che il decreto ingiuntivo è chiesto per €180.000,00 circa quando la sedicente fideiussione è per l'importo massimo di €60.000,00.

L'Avv. Corvino chiede pertanto rimettersi la causa in decisione anche ex art 281sexies cpc

E' presente, nell'interesse di ■■■ SPV srl e per delega dell'avv. ■■■ l'avv. ■■■, la quale, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, si riporta a tutte le richieste e conclusioni formulate e rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, di cui se ne chiede l'integrale accoglimento. Preliminarmente l'avv. ■■■ rappresenta al Giudice che la comparizione personale delle parti e/o la presenza del difensore munito di procura speciale non consentirebbe di transigere/conciliare la causa innanzi ad un'eventuale proposta conciliativa formalizzata in seno all'udienza da parte del Giudice, specificando, altresì, che ■■■ SVP Srl si mostra disponibile a valutare le eventuali proposte conciliative ma che le stesse, in ogni caso, devono sempre essere sottoposte alla valutazione del Comitato della mandante.

L'avv. ■■■ evidenzia al Giudice come l'odierna comparsa, sulla scorta delle documentazione tutta versata in atti, abbia dato piena e concreta prova e della propria legittimazione attiva e della pretesa creditoria azionata e, pertanto, questa difesa, non essendo l'opposizione fondata su prova

scritta né di pronta soluzione, ma avente carattere meramente dilatorio, insiste affinché il Giudice voglia concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i requisiti di legge ex art 648 c.p.c. ed all'esito della detta pronuncia concedere i termini per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.

L'Avv.to Alessandro Corvino contesta la richiesta di concessione di un termine per la mediazione non essendo la questione soggetta alla condizione di procedibilità.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio.

IL GU all'esito della camera di consiglio,

vista l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione come formulata in atti dalla ██████████ SPV s.r.l.;

visti i motivi di opposizione consistenti principalmente nella contestazione dell'esistenza dell'operazione di cessione e dell'inclusione dei crediti per cui si procede nella suddetta cessione, nel disconoscimento della firma apposta sulla copia analogica della fideiussione omnibus stipulata in data 19.03.08 oltre che nella contestazione sotto vari profili della validità dell'impegno prestato ed ancora nella contestazione derivante dal quantum del credito derivante dai singoli contratti di bancari per cui si procede;

rilevato, sotto il primo profilo, che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di notifica della cessione dei crediti bancari in blocco non è sufficiente, qualora sia oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza del contratto di cessione (cfr. Corte appello sez. III - Napoli, 26/06/2024, n. 2901 *"In tema di cessione dei crediti bancari in blocco, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco"*) e rilevato che agli atti non risulta prodotto il contratto relativo alla cessione in blocco dei crediti;

rilevato altresì che, in seguito all'istanza di disconoscimento della firma apposta sulla copia analogica della fideiussione, la banca non ha prodotto l'originale e che, ove ciò non avvenga il contenuto del documento può essere provato con altri mezzi, nei limiti della loro ammissibilità, che però non risultano agli atti (*"In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda*

avvalersi della prova documentale rappresentata dall' anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verifica”: cfr. Cass. n.27402/2021);

rilevato che per i contratti di conto corrente e i crediti derivanti dagli stessi non è stato soddisfatto l'onere probatorio in quanto l'istituto di credito – parte opposta ma creditore in senso sostanziale – non ha allegato estratti di conto corrente (*“Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo passivo del conto corrente fondata su motivi non solo formali - quali l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato -, ma anche sostanziali - quali la contestazione dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati - incombe sulla banca creditrice la prova piena del credito agito, mediante la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto e l'intera serie degli estratti conto che consentono di documentare l'andamento di quest'ultimo”*, ex multis, cfr. Tribunale Ancona sez. II, 27/03/2024, n.658)

rilevato che non è possibile concedere l'esecutoria provvisoria parziale per le somme derivanti dal contratto di finanziamento in quanto anch'esse oggetto di contestazione in violazione dell'art. 648 c.p.c., secondo alinea;

ritenuto, allo stato, superfluo l'esame di ogni altra questione sollevata che verrà rimandato nella sede opportuna

RIGETTA

L'istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.███/2025 e considerato che la causa rientra tra quelle che prevedono obbligatoriamente l'espletamento della mediazione

ONERA

Parte opposta (cfr. Cass. SSUU n. 19596/20 del 18.09.20) ad avviare entro 15 giorni dal presente provvedimento il procedimento di mediazione presso gli organismi territorialmente competenti a ciò deputati o in caso di precedente avviamento a depositare per la prossima udienza il verbale di mediazione e

RINVIA

Per la verifica della condizione di procedibilità all'udienza del **12.12.25** con riserva, in caso di esito negativo, di formulare prima di dare, impulso al prosieguo del giudizio, una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.

letto l'art. 127ter c.p.c.,

DISPONE

che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti

ASSEGNA

alle parti termine perentorio sino alla data della predetta udienza per il deposito telematico delle summenzionate note scritte di trattazione;

AVVISA

che, stante la natura perentoria del termine per il deposito delle note, il tardivo deposito delle note equivale ad omesso deposito;

che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice fisserà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;

che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà a tale successiva udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;

che il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio verrà adottato fuori udienza nel termine di 30 gg dalla scadenza del termine per il deposito delle note;

INVITA

i difensori al deposito delle note entro le ore 9.30 del giorno di scadenza, tenuto conto dei tempi connessi alla lavorazione degli atti da parte della cancelleria.

Manda alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione E' verbale.

Il Giudice

dott. Maria Carolina De Falco

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Varriale nominata con DM 22.10.2024